



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “FORO ITALICO”

REGOLAMENTO DI ATENEO DEI MASTER UNIVERSITARI DI I E DI II LIVELLO

(Emanato con Decreto Rettorale Rep.n. 95 del 20 aprile 2021)

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Definizioni.....	pag. 2
Art. 2 - Ambito di applicazione.....	pag. 2

TITOLO II - FINALITA' E CARATTERISTICHE DEI MASTER UNIVERSITARI

Art. 3 – Principi generali e finalità.....	pag.3
Art. 4 - Caratteristiche dei master.....	pag.3

TITOLO III - ISTITUZIONE E GESTIONE DEI MASTER

Art. 5 - Proposte di istituzione dei master.....	pag.3
Art. 6 – Procedura di istituzione e attivazione dei master.....	pag.5
Art. 7 – Attivazione di edizioni successive del master.....	pag.5
Art. 8 – Istituzione del master in collaborazione con altre università o enti	pag.6
Art. 9 – Gestione amministrativa e contabile.....	pag.7
Art. 10 – Organi del Master	pag.7
Art. 11 – Incarichi di docenza	pag.8

TITOLO IV – TITOLI E REQUISITI DI AMMISSIONE – PROCEDURE DI ACCESSO

Art. 10 – Requisiti di ammissione	pag.9
Art. 11 – Bando di selezione	pag.9
Art. 12 – Contribuzione ed eventuali agevolazioni	pag.10

TITOLO V - EROGAZIONE DEL MASTER

Art. 13 – Attività formative e CFU	pag.10
Art. 14 – Obbligo di frequenza	pag.10
Art. 15 - Corsi singoli e uditori	pag.11
Art. 16 – Prova finale.....	pag.11
Art. 17 – Rilascio del diploma di master universitario	pag.12
Art. 18 – Valutazione dei risultati	pag.12

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Entrata in vigore.....	pag.12
----------------------------------	--------

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Definizioni

Ai sensi del presente regolamento, si intende:

- a) per Università: l'università degli Studi di Roma Foro Italico;
- b) per master universitario: il titolo rilasciato alla conclusione di corsi post - lauream professionalizzanti di alta formazione sulla base del D.M. 270/04, art. 3;
- c) per istituzione dei master: la delibera con la quale gli Organi Accademici dell'Università approvano il progetto del corso master;
- d) per attivazione dei master: il provvedimento di emanazione del bando di selezione per l'ammissione al master;
- e) per comitato proponente: un gruppo di docenti o ricercatori dell'Università, ovvero un gruppo di soggetti appartenenti a enti e organizzazioni esterne ai quali si aggiunge almeno un docente appartenente all'Università, che inoltrano la proposta di istituzione del master;
- f) per struttura proponente: il dipartimento, il consiglio di corso di laurea, i centri interdipartimentali, i centri interateneo con sede amministrativa presso l'Università;
- g) per credito formativo universitario (CFU): la misura dell'impegno complessivo di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative;
- h) per master interateneo: il percorso formativo del master progettato e realizzato in collaborazione tra più atenei;
- i) per titolo congiunto: l'unico titolo rilasciato congiuntamente dagli atenei italiani o stranieri che, sulla base di apposite convenzioni, concorrono all'istituzione del master;
- j) per titolo doppio / multiplo: il titolo rilasciato sulla base di apposite convenzioni da ciascuna delle università italiane o straniere che concorrono all'istituzione del master.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. 1. Il presente regolamento disciplina le procedure per l'istituzione, l'attivazione e la gestione di corsi previsti dal D.M. 22 ottobre 2004 n. 270, art. 3, comma 9, al termine dei quali sono rilasciati diplomi di master universitario di primo e di secondo livello.

TITOLO II - FINALITA' E CARATTERISTICHE DEI MASTER UNIVERSITARI

Art. 3 – Principi generali e finalità

1. L'Università promuove, secondo la normativa vigente, corsi di perfezionamento scientifico post-lauream e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, finalizzati all'acquisizione e allo sviluppo di conoscenze e competenze scientifiche e professionali di alta qualificazione, alla conclusione dei quali sono rilasciati i diplomi di master universitari di primo e di secondo livello.
2. La denominazione di *master universitari di primo o secondo livello* si applica esclusivamente ai corsi organizzati ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e dall'art. 7 del Regolamento Didattico di Ateneo, emanato con D.R. n.13, 01244 del 12 febbraio 2013.

Art. 4 - Caratteristiche dei master

1. I corsi master, accessibili al termine dei diversi cicli di studio universitario, consentono l'acquisizione di competenze, abilità, metodi di studio e di lavoro, confronto e interazione con docenti e professionisti del mondo del lavoro, utili ai fini dell'aggiornamento professionale e dell'occupazione lavorativa.
2. I master possono essere annuali o biennali e prevedere l'acquisizione di almeno 60 CFU e 120 CFU rispettivamente. La durata di un master annuale deve essere compresa tra un minimo di nove e un massimo di diciotto mesi, mentre quella del master biennale deve essere compresa tra un minimo di diciotto e un massimo di trenta mesi.
3. Sia i master annuali che quelli biennali prevedono attività didattica frontale e altre tipologie didattiche di livello adeguato al grado di perfezionamento e di formazione che si intende perseguire. Le attività formative possono altresì includere periodi di tirocinio o stage da svolgersi presso organizzazioni nazionali ed estere purché funzionali agli obiettivi del singolo master. Tali attività sono integrate con lo studio e la preparazione individuale. La didattica può essere organizzata anche in modalità part-time.

TITOLO III - ISTITUZIONE E GESTIONE DEI MASTER

Art. 5 - Proposte di istituzione dei master

1. Le proposte di istituzione dei corsi master sono avanzate dalle strutture didattiche responsabili o da comitati proponenti.
2. Sono strutture didattiche responsabili i dipartimenti, i centri interdipartimentali, i collegi dei docenti dei corsi di laurea dell'Ateneo, i centri interateneo con sede amministrativa presso l'Università.

3. Sono comitati proponenti i gruppi costituiti da docenti o ricercatori dell'Università, ovvero da soggetti appartenenti ad altre università, fondazioni, enti e organizzazioni esterne per i quali sia referente almeno un docente strutturato dell'Università.
4. Le proposte di istituzione devono essere inoltrate dopo una verifica della congruità e della compatibilità didattica con i corsi di studio dell'Università e previa analisi della domanda di formazione effettuata attraverso una adeguata consultazione con il mondo del lavoro e delle professioni.
5. La struttura didattica responsabile o il comitato proponente possono procedere alla progettazione di corsi master anche in collaborazione con fondazioni, strutture esterne partecipate dall'Università o collegate da rapporti istituzionali, enti pubblici o privati, consorzi italiani o stranieri.
6. La proposta di istituzione deve contenere:
 - a) la denominazione e il livello del master;
 - b) gli obiettivi formativi del master;
 - c) i motivi dell'istituzione del master e la sua efficacia nel mondo del lavoro e delle professioni documentati dagli esiti della consultazione;
 - d) gli sbocchi occupazionali nel settore professionale di riferimento;
 - e) gli eventuali enti e soggetti esterni in collaborazione con i quali si intende attivare il master, nonché le convenzioni, i protocolli d'intesa o le lettere d'intenti nei quali siano specificati l'oggetto, i termini e la durata della collaborazione;
 - f) in caso di istituzione di un master interateneo, la struttura cui sarà affidata la gestione amministrativa, organizzativa e finanziaria del corso;
 - g) l'anno accademico di attivazione e la durata del master;
 - h) la sede o le sedi di svolgimento dell'attività didattica e le risorse logistiche necessarie;
 - i) le previste numerosità massime e minime degli iscritti;
 - j) il quadro generale delle attività formative da inserire nel curriculum con il numero di CFU assegnati a ciascuna attività formativa;
 - k) eventuali metodi di accertamento della preparazione iniziale nei casi in cui i titoli di accesso posseduti dai candidati in ingresso non siano pienamente adeguati;
 - l) la descrizione del percorso formativo e le modalità di svolgimento delle verifiche di profitto intermedie ai fini dell'acquisizione dei CFU e della prova finale o altra tipologia di prova conclusiva;
 - m) la ripartizione dei CFU fra le attività di didattica frontale (con l'indicazione specifica dei moduli, il relativo settore scientifico/disciplinare, le ore e i CFU corrispondenti) e le attività pratiche (esercitazioni, tirocinio/stage, laboratorio, seminari e studio individuale);
 - n) il totale dei CFU che si conseguono al termine del corso;

- o) la proposta di nomina del direttore, del comitato di direzione, del collegio dei docenti e, ove previsto, dei componenti del comitato scientifico;
- p) le risorse di personale docente e tecnico-amministrativo necessarie, l'elenco dei docenti incaricati delle attività didattiche del master, sia strutturati che a contratto, e le loro qualificazioni;
- q) i titoli e i requisiti dei candidati necessari per l'accesso al master e i criteri di selezione;
- r) la previsione di spesa dalla quale risulti la capacità di autofinanziamento del corso, l'eventuale sostegno economico da parte delle strutture didattiche di riferimento e l'eventuale finanziamento del corso da parte di soggetti terzi;
- s) l'ammontare dei contributi d'iscrizione studenteschi;
- t) eventuali agevolazioni economiche e/o borse di studio previste per i partecipanti, anche a fronte di specifici contributi di enti e soggetti esterni;
- u) le previste modalità di autovalutazione del corso;
- v) la proposta di regolamento didattico del master;
- w) le modalità per il rilascio dei titoli congiunti;
- x) le forme di pubblicità dei procedimenti e delle decisioni assunte.

Art. 6 – Procedura di istituzione e attivazione dei master

1. La proposta d'istituzione del master è sottoposta al Senato Accademico e al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo che ne deliberano l'istituzione e l'attivazione e contestualmente approvano il Regolamento didattico, l'eventuale convenzione con altri enti e il piano finanziario.
2. Il Regolamento didattico del master universitario di primo o secondo livello e le eventuali successive modifiche sono emanati con Decreto Rettorale che ne determina l'entrata in vigore.

Art. 7 – Attivazione di edizioni successive del master

1. Qualora si intenda chiedere una nuova edizione di un master già attivato nei precedenti anni accademici per il quale sia prevista l'introduzione di modifiche sostanziali, sarà necessario presentare una proposta di riedizione seguendo l'iter di cui agli artt. 5 e 6 del presente regolamento.
2. Per modifiche sostanziali si intendono principalmente le variazioni riguardanti:
 - a) gli obiettivi formativi;
 - b) il livello del master (primo o secondo);
 - c) il numero dei CFU complessivi e/o la durata;
 - d) la variazione delle strutture didattiche proponenti;
 - e) la variazione della struttura cui è affidata la gestione organizzativa e amministrativa del corso.

3. Per l'attivazione delle edizioni successive, ai fini del processo di formazione del budget, è comunque necessaria l'approvazione del piano economico preventivo da parte delle strutture didattiche proponenti e degli organi accademici.

Art. 8 – Istituzione del master in collaborazione con altre università o enti

1. Sulla base di accordi e convenzioni, le università possono rilasciare titoli di master universitari anche congiuntamente con altri atenei italiani e stranieri, ai sensi dell'art 3, comma 10 del DM 270/2004, o con altre istituzioni pubbliche o private.
2. Qualora gli accordi lo prevedano, i master possono avere una durata maggiore e rilasciare un numero di CFU superiore a quelli previsti di norma.
3. I master svolti in collaborazione con altre università devono essere attivati per mezzo di un accordo tra i partners che definisca:
 - a. la tipologia del titolo che può essere rilasciato (doppio, multiplo o congiunto) in osservanza alle rispettive normative nazionali;
 - b. la sede e la responsabilità della gestione finanziaria del corso, la definizione dei rapporti tra le parti, la responsabilità della gestione amministrativa delle carriere degli studenti e le modalità di trasferimento dei dati;
 - c. i sistemi di mobilità degli studenti e dei docenti;
 - d. i criteri congiunti di selezione e valutazione dei candidati;
 - e. le modalità di realizzazione del percorso formativo integrato, nonché di rilascio dei titoli;
 - f. gli standard di qualità delle iniziative e le modalità di monitoraggio e valutazione intermedia e finale;
 - g. le sedi di svolgimento della didattica;
 - h. le sedi di svolgimento dei tirocini.
4. Il Comitato di direzione e il Collegio dei docenti devono essere costituiti da docenti appartenenti a tutte le università partner, secondo quanto previsto dagli accordi convenzionali.

Art. 9 – Gestione amministrativa e contabile

1. Per la gestione amministrativa e contabile del master si applica l'art.3, lettera k, dell'atto aggiuntivo all'Accordo Quadro tra l'Università degli Studi Foro Italico e la Fondazione Universitaria Foro Italico, prot. 0007800, 29-11-2019.
2. La quota da destinare alle spese generali di Ateneo, al netto dei costi, è pari al 20% delle entrate derivanti dal contributo studentesco e da eventuali erogazioni finalizzate all'attivazione e allo svolgimento del master da parte di soggetti esterni.

Art. 10 – Organi del Master

1. Sono organi dei master: il Direttore, il Comitato di direzione, il Collegio dei docenti e, ove previsto, il Comitato scientifico.
2. Il Direttore è nominato dal Rettore entro trenta giorni dalla delibera di cui all'art. 6, comma 1, su proposta della Struttura didattica o del Comitato proponente tra i professori di ruolo che prestano servizio presso l'Università. Nel caso di master attivati in collaborazione con altri atenei, il Direttore può essere nominato tra i professori di un'altra delle università partner. In questo caso, può essere prevista la nomina di un Vicedirettore tra i professori di ruolo dell'Università.
3. Il Direttore:
 - a) convoca e presiede il Comitato di direzione e il Collegio dei docenti;
 - b) esegue le delibere del Comitato di direzione;
 - c) è responsabile del budget;
 - d) gestisce il corso e ne definisce tutti gli aspetti organizzativi;
 - e) predispose la relazione conclusiva ed il rapporto di autovalutazione e li sottopone al Comitato di direzione.
4. Il Comitato di direzione è indicato dalla Struttura didattica di riferimento ed è composto da almeno cinque membri. Qualora il master sia realizzato in collaborazione con altri atenei, il Comitato di direzione può includere docenti in servizio presso altre università, anche estere, in base al numero stabilito dagli specifici accordi interuniversitari; se realizzato in collaborazione con enti esterni, può includere anche professionisti esperti non docenti, fatta salva una maggioranza dei componenti rappresentata da docenti di ruolo dell'Università.
5. Il Comitato di direzione:
 - b) approva il Regolamento del Corso di master predisposto dalla Struttura didattica o dal Comitato proponente;
 - c) provvede alla programmazione delle attività formative, individuandone i docenti di riferimento e ove necessario i tutori;
 - d) attribuisce i compiti didattici ai docenti dell'Università, tenendo conto delle attività eventualmente svolte in altri corsi di studio, e ai docenti eventualmente individuati tra le altre università convenzionate;
 - e) definisce i criteri di selezione dei candidati e l'idoneità dei titoli accademici conseguiti sia in Italia che all'estero ai fini dell'ammissione al master;
 - f) nomina la commissione incaricata della valutazione e della selezione dei candidati;
 - g) definisce i calendari e le modalità di espletamento delle procedure selettive;

- h) definisce i calendari e i criteri delle verifiche periodiche e della prova finale;
 - i) stabilisce l'eventuale obbligo e la percentuale minima di frequenza alle attività formative del master;
 - j) nomina la commissione giudicatrice per la prova finale composta da non meno di tre membri scelti tra professori e ricercatori del Comitato di direzione stesso, alla quale possono essere aggiunti altri docenti nonché soggetti di comprovata qualificazione scelti nell'ambito degli enti convenzionati di cui all'art. 8 del presente regolamento;
 - k) individua e stabilisce accordi convenzionali con le organizzazioni nazionali ed estere funzionali agli obiettivi formativi del master presso le quali si possono svolgono periodi di tirocinio o stage.
6. Il Comitato Scientifico, ove previsto, è indicato dalla struttura didattica di riferimento all'atto della presentazione della proposta di istituzione del master; esso definisce le linee strategiche del master e svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento.

Art. 11 – Incarichi di docenza

1. Gli incarichi di docenza nel master sono affidati dal Comitato di direzione a professori e ricercatori dell'Università, compatibilmente con i compiti affidati loro in fase di programmazione didattica, oppure conferiti a professori e ricercatori di altre Università. Possono svolgere attività didattica nei master anche esperti di alta e documentata qualificazione nelle materie previste dal piano didattico.
2. Lo svolgimento di attività didattica nei master e l'assolvimento delle funzioni di Direttore da parte di docenti in servizio presso l'Università, possono costituire adempimento dei compiti istituzionali qualora i docenti non abbiano raggiunto il monte ore di didattica annua definito per legge, ovvero possono essere considerati compiti di didattica extra-curriculare ed essere oggetto di compenso economico, previa verifica del Dipartimento sull'assolvimento dei compiti relativi alla copertura dei SSD nei corsi di studio di afferenza.
3. Il compenso orario corrisposto ai docenti dell'università, ai docenti a contratto eventualmente incaricati e al personale dell'Università individuato per il supporto amministrativo al master, è stabilito dal Senato Accademico che può indicare diversi importi in base all'incarico ricoperto, previa verifica della copertura finanziaria indicata nel budget in fase di proposta di attivazione del master.

TITOLO IV – TITOLI E REQUISITI DI AMMISSIONE – PROCEDURE DI ACCESSO

Art. 10 – Requisiti di ammissione

1. I master universitari di primo livello sono aperti a coloro che risultino in possesso di:

- laurea conseguita ai sensi del D.M. 509/99 e del D.M. 270/04;
 - titolo di studio universitario di durata almeno triennale (secondo gli ordinamenti previgenti al D.M. 509/99);
 - titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato di direzione.
2. I master universitari di secondo livello sono aperti a coloro che risultino in possesso di:
- laurea specialistica conseguita ai sensi del D.M. 509/99;
 - laurea magistrale conseguita ai sensi del D.M. 270/04;
 - laurea conseguita secondo gli ordinamenti previgenti il D.M. 509/99;
 - titolo rilasciato all'estero riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente dal Comitato di direzione.
3. Può essere consentita l'iscrizione *con riserva* agli studenti laureandi per i quali la verifica finale o la discussione della tesi sia successiva all'inizio del master, a condizione che il titolo di laurea sia conseguito entro il termine a tal fine stabilito nel bando di selezione.

Art. 11 – Bando di selezione

1. Per la partecipazione al master universitario, l'Università emana con decreto rettorale un apposito bando di selezione che contiene:
- a) la denominazione, la durata, la sede del corso ed il numero dei posti disponibili;
 - b) le attività formative previste e il numero totale dei CFU necessari per il conseguimento del titolo;
 - c) i requisiti specifici richiesti per l'ammissione al corso;
 - d) i termini e le modalità di iscrizione;
 - e) l'importo dei contributi per l'iscrizione e le modalità di pagamento, nonché le eventuali borse di studio offerte;
 - f) la data di inizio e di fine corso;
 - g) i tempi e le modalità di svolgimento delle prove di selezione per l'ammissione al corso.
2. Il contributo di iscrizione alla selezione per l'ammissione al master non è rimborsabile.
3. L'iscrizione al Master è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad un qualsiasi altro corso di studio universitario.

Art. 12 – Contribuzione ed eventuali agevolazioni

1. L'ammontare minimo e massimo del contributo per l'iscrizione ai master è stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione, su proposta delle strutture didattiche responsabili o del comitato proponente, sentito il Senato Accademico, e può essere annualmente ridefinito.

2. Tenendo conto dei vincoli di cui al precedente comma, la struttura didattica di riferimento definisce l'importo da versare e l'eventuale rateizzazione.
3. Possono essere previste borse di studio ed altre agevolazioni per gli iscritti meritevoli individuati in base ai requisiti stabiliti dalle strutture didattiche responsabili o dai comitato proponenti.

TITOLO V - EROGAZIONE DEL MASTER

Art. 13 – Attività formative e CFU

1. Le attività formative si svolgono secondo il calendario stabilito dal Comitato di direzione, osservando la progressione indicata nel piano di studio, e possono essere raggruppate in moduli didattici intensivi o suddivise in trimestri o semestri. I moduli didattici intensivi devono comunque essere ripartiti nell'arco minimo di un semestre.
2. Le ore di attività didattica frontale devono essere pari almeno al 20% della quantità totale di lavoro di apprendimento espressa in ore richiesta allo studente per l'acquisizione dei CFU previsti dal master.
3. Il rapporto minimo tra le ore di didattica frontale e le ore di studio individuale è di norma pari a 1:4 ma può giungere ad un rapporto 1:1 nel caso di attività tecnico-pratiche, di laboratorio e tirocini.
4. Le attività di didattica frontale, di aula o di laboratorio, devono essere coperte per almeno il 50% da docenti universitari.
5. Le attività di tirocinio o stage, concordate tra il Comitato di direzione e gli enti ospitanti, sono obbligatorie. Gli enti ospitanti sono tenuti a dichiarare la qualità e la quantità delle attività da assegnare allo studente e a certificarne la realizzazione e l'effettivo svolgimento del tirocinio presso la propria sede.

Art. 14 – Obbligo di frequenza

1. La frequenza al corso può essere obbligatoria, secondo quanto stabilito dal Comitato di direzione, e di norma è fissata ad un minimo del 70% della durata complessiva del corso.
2. L'accertamento della frequenza alle lezioni da parte dei docenti titolari degli insegnamenti consente allo studente di sostenere le prove di verifica previste dal piano di studio. In mancanza del raggiungimento della quota minima stabilita, i docenti possono negare l'ammissione alle prove di verifica.
3. In caso di impreviste e documentate sopravvenienze che rendano impossibile la frequenza al master, il Direttore può accogliere le eventuali domande di rimborso dei contributi di iscrizione. Il rimborso non potrà comunque superare il 60% della contribuzione complessiva stabilita. In ogni caso, non possono essere accolte domande di rimborso qualora si sia svolto più di un terzo delle attività formative.

Art. 15 - Corsi singoli e uditori

1. È possibile iscriversi esclusivamente a singoli insegnamenti del master (*corsi singoli*), fino ad un massimo di tre, senza partecipare alla selezione di accesso.
2. Possono iscriversi ai corsi singoli sia soggetti in possesso di titolo accademico, sia soggetti in possesso di diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado; non è consentita la contemporanea iscrizione a singoli insegnamenti del master e a un corso di studio dell'Ateneo.
3. L'iscrizione ai corsi singoli non conferisce il diritto di acquisire il titolo accademico ma solo il diritto di beneficiare delle prestazioni didattiche connesse agli insegnamenti prescelti quali: ricevimento da parte del docente, esercitazioni, accesso alla biblioteca e attestazione dei CFU conseguiti.
4. Al termine del corso è rilasciato un attestato di frequenza.
5. La quota di iscrizione ai corsi singoli è stabilita dal Senato Accademico, su proposta del Comitato di direzione, e può essere definita relativamente al totale dei CFU di ciascun insegnamento o a ciascun CFU.
6. È altresì possibile partecipare al master, per tutta la sua durata ma limitatamente alla didattica frontale, in qualità di uditori.
7. Lo status di uditore non consente il diritto di beneficiare delle prestazioni connesse a ricevimento da parte del docente, esercitazioni, accesso alla biblioteca e attestazione dei CFU conseguiti.
8. Ai frequentanti il master in qualità di uditori è richiesto il pagamento di un contributo non superiore al 70% della quota di partecipazione ordinaria.
9. Al termine del corso può essere rilasciato un attestato di frequenza a discrezione del Comitato di direzione.

Art. 16 – Prova finale

1. Le modalità di svolgimento della prova finale devono essere esplicitate nel Regolamento didattico del master.
2. La commissione giudicatrice per la prova finale, di cui all'art. 10, comma 5, lettera *i*, del presente regolamento, stabilisce i criteri di ripartizione dei punteggi e le modalità di calcolo del voto finale.
3. Nella previsione di possibili assenze per gravi e comprovati motivi di salute, il Comitato di direzione fissa una seconda data di svolgimento della prova finale (data di appello) da tenersi non oltre quattro mesi dalla conclusione del master.
4. In caso di mancato superamento, è consentita una sola ripetizione della prova finale da svolgersi nella data di appello.

Art. 17 – Rilascio del diploma di master universitario

1. Agli iscritti che abbiano svolto le attività previste dal programma didattico, adempiuto agli obblighi stabiliti dal regolamento didattico del master e superato con esito positivo la prova finale, è riconosciuto il titolo di Master Universitario di primo o secondo livello.
2. Il diploma rilasciato, oltre al titolo del master e all'anno accademico di svolgimento, deve riportare il nome del Rettore, del Direttore del Corso e del Direttore Generale, e la riproduzione delle relative firme.
3. Nel caso di master realizzati in collaborazione con altre università, il diploma deve riportare il titolo rilasciato dalle istituzioni che vi partecipano, secondo quanto riportato negli accordi convenzionali sottoscritti e nel rispetto della rispettiva normativa nazionale.

Art. 18 – Valutazione dei risultati

1. Al termine dei singoli moduli didattici, o al termine del corso, agli studenti sono somministrati questionari per la valutazione sia degli insegnamenti che dell'organizzazione del corso.
2. Sulla base degli esiti dell'indagine, il Direttore redige un rapporto di autovalutazione che deve inoltre contenere il bilancio consuntivo, gli eventuali scostamenti rispetto al budget e una eventuale analisi dei risultati di job placement.
3. La relazione deve essere approvata dal Comitato di direzione e sottoposta al Senato Accademico ai fini di eventuali proposte di riedizioni del corso.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2020-2021.
2. Per quanto non specificamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme di legge, lo Statuto e il Regolamento Didattico di Ateneo.
3. Eventuali deroghe al presente regolamento relative ai Master in convenzione con altre università italiane o straniere sono soggette all'approvazione del Senato Accademico.